

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/05910

Del: 11/08/2025

Esecutivo Da: 11/08/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato "Scuola dell'infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia" (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 - CUP H14E22002090006 - CIG 9765632676 - Autorizzazione a BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata) al subappalto a favore di Termoidraulica Zangari S.r.l.s. di opere meccaniche nell'ambito del contratto attuativo 3 (CIG derivato B745EFEF94)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto *"Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024"*;
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;

- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”;
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto volto alla realizzazione dell’intervento di ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola d’infanzia Fortini è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all’intervento di interesse denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU da realizzare in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ed in particolare:

- la deliberazione della Giunta n. 102/2023 del 14 marzo 2023, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0789/2023, denominato “*Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia*” (CUP H14E22002090006), da realizzare in ambito PNRR a valere sulla linea “Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 1.573.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 5101/2023 del 16 giugno 2023, con la quale l’Accordo Quadro AQ0789/2023, denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Codici Opera 220193 e 230124 - CUP H14E22002090006), è stato aggiudicato all’operatore economico BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata) (P. IVA 06282670485), sulla base dell’offerta di ribasso del 26,88%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 1.199.000,00, di cui € 47.960,00 quali costi per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG 9765632676. Al contempo è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 (CIG derivato 98660699B1) dell’importo netto di € 4.169,12, oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all’impresa aggiudicataria dell’AQ0789/2023. Con successiva determinazione dirigenziale n. 6674/2023 del 16 agosto 2023, recante “*PNRR (Missione 4,*

Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Prog. AQ0789/2023) - Codici Opera 220193 e 230124 – C.U.P. H14E22002090006 – CUI L01307110484202200094 - CIG 9765632676 – Rettifica ed integrazione della DD/2023/05101 per approvazione elaborati progettuali aggiornati del contratto attuativo 1 (CIG derivato 98660699B1)”, ed infine con determinazione dirigenziale n. 9895/2023 del 30 novembre 2023, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 – CUP H14E22002090006 – CIG 9765632676 – Rettifica ed integrazione della DD/2023/06674, approvazione della nuova bozza di Contratto attuativo 1 (CIG 98660699B1) ed assunzione impegni di spesa a favore di BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata)”, è stata approvata la nuova bozza di contratto attuativo 1 dell’importo netto di € 889.600,45 (di cui € 47.960,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA. Con determinazione dirigenziale n. 9948/2023 del 30 novembre 2023, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 – CUP H14E22002090006 – CIG 9765632676 – Aggiornamento cronoprogramma del progetto esecutivo e integrazione DD/2023/09895”, è stato approvato il cronoprogramma aggiornato del progetto esecutivo approvato con successiva DG/2023/00574. Infine con determinazione dirigenziale n.2372/2025 del 3 aprile 2025, è stata approvata una modifica contrattuale non sostanziale ex art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n. 50/2016 del contratto attuativo 1 nonché una variata distribuzione di spesa lavori-oneri della sicurezza del medesimo contratto esecutivo (rimandando invariato l’importo contrattuale pari ad € 889.600,45 oltre IVA), oltre ad una modifica contrattuale del contratto normativo per variata distribuzione di spesa della quota afferente a lavori e a costi della sicurezza dell’accordo quadro AQ0789/2023;

- la deliberazione di Giunta n. 574/2023 del 21 novembre 2023, recante “PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Prog. AQ0789/2023) - Codici Opera 220193, 230124 e nuovo inserimento (dal codice opera 220055) – CUP H14E22002090006 - Approvazione del progetto esecutivo relativo al contratto attuativo 2 ed al contratto attuativo 3 dell’AQ0789/2023 (CIG 9765632676) e approvazione del quadro economico aggiornato dell’intervento per incremento del finanziamento”;

- la determinazione dirigenziale n. 10288/2024 del 19 dicembre 2024, con la quale, tra le varie, è stata approvata la bozza di contratto attuativo 2 da realizzare nell'ambito dell'AQ0789/2023, con CIG derivato B47C0F8F16, dell'importo netto di € 182.952,82 (di cui € 568,53 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata);

- la determinazione dirigenziale n. 4643/2025 del 25 giugno 2025, recante *“PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) - Intervento denominato “Scuola dell’infanzia Fortini - Ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d’infanzia” (Prog. AQ0789/2023) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU - Codici Opera 220193, 230124 e 230392 – CUP H14E22002090006 – CIG 9765632676 – Approvazione modifica contrattuale e variante dell’AQ0789/2023, approvazione della bozza di contratto attuativo 3 (CIG derivato B745EFEF94) ed assunzione dei relativi impegni di spesa a favore di BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata)”*, contratto attuativo dell'importo netto di € 199.629,10, di cui € 2.831,63 per costi della sicurezza, oltre IVA;

Dato atto che:

- in data 11 agosto 2023 è stato stipulato il Contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata) ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 (protocollo n. 261733 dell'11 agosto 2023);

- la durata dell'Accordo quadro AQ0789/2023 è stabilita in giorni 730 (settecentotrenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto quadro, pertanto con scadenza fissata in data 10 agosto 2025;

- in data 30 novembre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 1 tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0789/2023, determinandone la durata delle lavorazioni in 14 mesi (corrispondenti a 425 giorni) a decorrere dalla predetta data, dunque con data di scadenza fissata per il giorno 25 gennaio 2025;

- in data 11 dicembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 le lavorazioni del contratto attuativo 1 sono state sospese (in coerenza con il cronoprogramma approvato con DD/2023/09948), fissando quale nuova

data di ultimazione delle relative lavorazioni il giorno 15 agosto 2025;

- in data 31 dicembre 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 2 tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0789/2023, fissandone quale data di scadenza il giorno 31 dicembre 2025;
- in data 27 giugno 2025 è stato stipulato il contratto attuativo 3 tra questa Amministrazione e l'aggiudicataria dell'AQ0789/2023, fissandone quale data di scadenza il giorno 31 dicembre 2025;

Vista la richiesta assunta al protocollo n. 284006 del 21 luglio 2025 da parte dell'operatore economico BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata) (P. IVA 06282670485), in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, con la quale si richiede autorizzazione al subappalto nell'ambito del contratto attuativo 3 (CIG derivato B745EFEF94) ai sensi dell'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e dell'art. 49 L. n. 108/2021, a favore della ditta Termoidraulica Zangari S.r.l.s., avente sede legale in via Provinciale Fiorentina, 35/F, Fucecchio (FI), C.F. e P.IVA 06690050486, per un importo presunto di € 43.000,00, di cui € 81,90 per costi della sicurezza, pari al 21,54 % dell'importo contrattuale;

Richiamato l'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 (in seguito anche solo "Codice"), in particolare il comma 4, secondo il quale i soggetti affidatari di contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

Richiamato altresì il comma 18 del medesimo art. 105, norma che prevede che:

- la stazione appaltante provveda al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;

- tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- per i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà;

Tenuto conto che:

- le opere che saranno oggetto del subappalto consistono in fornitura e posa in opera di opere meccaniche rientranti nella categoria OS28 per l'importo di € 43.000,00;
- in fase di gara, l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare opere rientranti nella categoria OG11 nella misura del 100%;
- il contratto attuativo 3 dell'AQ0789/2023 è caratterizzato dalla realizzazione di opere rientranti nelle seguenti categorie, come specificato all'art. 2 CSA dell'intervento: categoria prevalente OG1, "Edifici civili e industriali", per € 121.605,72, e categoria scorporabile OG11, "Impianti tecnologici", per € 150.369,06 (importi al lordo del ribasso);

Rilevato pertanto che l'importo per l'esecuzione di tali lavorazioni in subappalto, essendo inferiore al 100% dell'importo dei lavori della categoria scorporabile affidati con il contratto attuativo 3, rientra nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi dell'art. 105 co. 2 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 CSA;

Accertato che la richiesta di subappalto (prot. n. 284006 del 21 luglio 2025, integrata con prot. n. 298562 del 31 luglio 2025), è conforme a quanto enunciato in merito alla volontà di subappaltare i lavori in oggetto e completa di:

- istanza di subappalto, ai sensi dell'art. 105 del Codice e dell'art. 49 d.l. n. 77/2021, conv. in L. n. 108/2021;
- copia del contratto di subappalto firmato dai contraenti;
- autocertificazione del subappaltatore, a norma del D.P.R. n. 445/2000, di possesso dei "requisiti di ordine generale" (o "motivi di esclusione" di cui all'art. 80 del Codice) per svolgere la prestazione che gli è stata affidata;
- copia semplice della visura camerale della ditta subappaltatrice;
- l'elenco e le relative fatture dei lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto eseguiti nell'ultimo

triennio (di importo non inferiore all'importo del Subappalto da autorizzare);

- DVR e POS;
- modello comunicazione titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice;
- modello dichiarazione assenza conflitto interessi del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice;
- dichiarazione del rispetto dei principi e condizionalità del PNRR;

Considerato che la suddetta documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio;

Tenuto conto che si è provveduto ad eseguire i controlli dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 sul FVOE 2.0, ma è in corso il rilascio sia della certificazione da parte dell'Agenzia delle entrate circa la verifica della regolarità fiscale dell'operatore economico (art. 14 d.lgs. n. 472/97) sia del certificato anagrafe sanzioni amministrative da parte della Procura della Repubblica (art. 31 D.P.R. n. 313/2002);

Ritenuto possibile autorizzare con riserva il subappalto di parte delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 alla società Termoidraulica Zangari S.r.l.s., nelle more del completamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, in quanto è stato accertato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni in parola;

Tenuto conto che l'aggiudicataria ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cc con l'impresa subappaltatrice;

Visto in particolare il contratto di subappalto trasmesso, ove:

- è stata inserita la clausola prevista dall'art. 3 co. 9 L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
- in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice dichiarano congiuntamente che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta

subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto ex art. 105 co. 13 d.lgs. n. 50/2016 e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

Dato atto che i lavori oggetto di subappalto dovranno essere eseguiti entro e non oltre fine novembre 2025, comunque nel rispetto del cronoprogramma dei lavori principali;

Dato atto altresì che per poter dare continuità ai lavori del contratto attuativo 3 dell'accordo quadro in argomento è necessario autorizzare il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice;

Visto l'art. 105 co. 14 d.lgs. n. 50/2016 e precisato che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;

Dato atto che la copia informatica dell'istanza di autorizzazione al subappalto della ditta affidataria a favore dell'impresa subappaltatrice Termoidraulica Zangari S.r.l.s., allegata quale parte integrante al presente provvedimento, è conforme all'originale da cui è stata estratta, conservata agli atti;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze,

approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 225 e 226 d.lgs. n. 36/2023;
- il d.l. n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021, in particolare l'art. 48;
- il d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede si intendono espressamente richiamate:

1. di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 49 L. n. 108/2021, l'operatore economico BCE SCARL (BCE Engineering Società consortile a responsabilità limitata) (P. IVA 06282670485), in qualità di impresa esecutrice dei lavori di

ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per attivazione polo d'infanzia della Scuola dell'infanzia Fortini (progetto ad accordo quadro AQ0789/2023) finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU in ambito PNRR a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 di titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Codici Opera 220193, 230124 e 230392 – CUP H14E22002090006 – CIG padre 9765632676), a subappaltare nell'ambito del contratto attuativo 3 (CIG derivato B745EFEF94) a favore della ditta Termoidraulica Zangari S.r.l.s., avente sede legale in via Provinciale Fiorentina, 35/F, Fucecchio (FI), C.F. e P.IVA 06690050486, lavorazioni per un importo presunto di € 43.000,00, di cui € 81,90 per costi della sicurezza, pari al 21,54 % dell'importo contrattuale;

2. di dare atto che:

- l'anzidetto importo di subappalto rientra nel limite stabilito dall'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le lavorazioni subappaltate di cui all'oggetto rientrano nella categoria OS28;
- le lavorazioni subappaltate consistono in fornitura e posa in opera di opere meccaniche;

3. di dare atto altresì che, in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice hanno dichiarato congiuntamente che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto ex art. 105 co. 13 del Codice e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

4. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 co. 7 d.lgs. n. 267/2000;

5. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del lavoro in oggetto è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura.

ALLEGATI INTEGRANTI

ISTANZA SUBAPPALTO_ZANGARI_FORTINI PNRR CA3.pdf.p7m -
31b63dbaa12822f2cf1f72ce4c53a8a8cbc1403487f1bab562f5e0133061571c

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.